



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°349 TFT 30 del 12 marzo 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus, Felice Blando, e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 12 marzo 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 615/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. RANDAZZO

Sig. REITANO SALVATORE (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Randazzo.)

Sigg. TRAZZERA PIETRO, CALÌ ANDREA, PALUMBO CRISTIAN, GRECO GIORGIO, TERRANOVA DAVIDE e GIAMBRA ALESSIO, (calciatori già tesserati per la società deferita).

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/01/19 proc. 7838/1075 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Randazzo;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Reitano Salvatore;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Trazzera Pietro, Calì Andrea, Palumbo Cristian, Greco Giorgio, Terranova Davide e Giambra Alessio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Randazzo;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di un mese a carico del Presidente deferito sig. Reitano Salvatore;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Trazzera Pietro, Calì Andrea, Palumbo Cristian, Greco Giorgio, Terranova Davide e Giambra Alessio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 616/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. FOLGORE SANT'AGATA

Sig. PITARESI DOMENICO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Folgore Sant'Agata)

Sigg. GENNARO STEFANO e SELIMAJ FATJAN, (calciatori già tesserati per la società deferita).

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/01/19 proc. 7833/1050 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Folgore Sant'Agata;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Pitaresi Domenico;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gennaro Stefano e Selimaj Fatjan.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. Folgore Sant'Agata;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di un mese a carico del Presidente deferito sig. Pitaresi Domenico;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Gennaro Stefano e Selimaj Fatjan.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n. 617/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

APD M.F. STRASATTI

Sig. LAUDICINA ROSARIO (Presidente all'epoca dei fatti della APD M.F. Strasatti)

Sigg. GIUNTA SAMUELE, MAGGIORE EMANUELE, VANELLA CRISTIAN, DE VITA ROBERTO, DE BARTOLI GIUSEPPE CARLO e FELICETTI YURI (calciatori già tesserati per la società deferita).

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/01/19 proc. 7836/1051 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma è pervenuta una memoria difensiva nell'interesse del calciatore deferito Felicetti Yuri con la quale si chiede l'applicazione del minimo edittale della pena.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società APD M.F. Strasatti;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Laudicina Rosario;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giunta Samuele, Maggiore Emanuele, Vanella Cristian, De Vita Roberto, De Bartoli Giuseppe Carlo e Felicetti Yuri.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società APD M.F. Strasatti;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di un mese a carico del Presidente deferito sig. Laudicina Rosario;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Giunta Samuele, Maggiore Emanuele, Vanella Cristian, De Vita Roberto, De Bartoli Giuseppe Carlo e Felicetti Yuri.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n. 618/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. NEW MODICA CALCIO

Sig. CARPENTIERI GIROLAMO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. New Modica

Calcio)

Sigg. BLANCO DAMIANO, NOUKRI MOHAMED, MODICA GIOVANNI, NANI DANIELE e PAOLINO LUCA, (calciatori già tesserati per la società' deferita).

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 28/01/19 proc. 7780/1052 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate, ma la A.S.D. New Modica calcio ha fatto pervenire memorie difensive non esimenti dichiarando che *"le visite mediche dei suddetti calciatori sono state regolarmente effettuate e che a causa dei vari cambiamenti societari i certificati attestanti l'avvenuto controllo medico non sono stati inviati"*.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. New Modica Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Carpentieri Girolamo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Blanco Damiano, Noukri Mohamed, Modica Giovanni, Nani Daniele e Paolino Luca.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società A.S.D. New Modica Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di un mese a carico del Presidente deferito sig. Carpentieri Girolamo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Blanco Damiano, Noukri Mohamed, Modica Giovanni, Nani Daniele e Paolino Luca.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 619/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. PACHINO

Sig. BAGLIERI CORRADO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Pachino)

Sigg. LUCIANO CRISTIAN, SPATARO CORRADO, KABRON MUHAMMED, LATINO ORAZIO, ALFUSAINET TOURAY e SANTUCCIO GIUSEPPE, (calciatori già tesserati per

la società' deferita).

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/01/19 proc. 7834/1074 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Pachino;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Baglieri Corrado;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Luciano Cristian, Spataro Corrado, Kabron Muhammed, Latino Orazio, Alfusainet Touray e Santuccio Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Pachino;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di un mese a carico del Presidente deferito sig. Baglieri Corrado;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Luciano Cristian, Spataro Corrado, Kabron Muhammed, Latino Orazio, Alfusainet Touray e Santuccio Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 620/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. GIARRE CALCIO

Sig. SILIGATO CATENO (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Giarre Calcio)

Sigg. PIRRERA PAOLO, REJES SAMI ABDELHAIF, FRESTA ALESSANDRO, GULLOTTA SALVATORE, SUSINNA MARIO, MALAPONTI SALVATORE, GUGLIELMINO GIOVANNI, RUSSO SIMONE, SCIUTO ANTONY, FLORI DANILO MARIA e CHILLARI FEDERICO, (calciatori già tesserati per la società' deferita).

Campionato Calcio a 5 serie C2 stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/01/19 proc. 7835/1098 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società F.C.D. Giarre Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Siligato Cateno;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Pirrera Paolo, Rejes Sami Abdelhaif, Fresta Alessandro, Gullotta Salvatore, Susinna Mario, Malaponti Salvatore, Guglielmino Giovanni, Russo Simone, Sciuto Antony, Flori Danilo Maria e Chillari Federico.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società F.C.D. Giarre Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di un mese a carico del Presidente deferito sig. Siligato Cateno;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Pirrera Paolo, Rejes Sami Abdelhaif, Fresta Alessandro, Gullotta Salvatore, Susinna Mario, Malaponti Salvatore, Guglielmino Giovanni, Russo Simone, Sciuto Antony, Flori Danilo Maria e Chillari Federico.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 marzo 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI